



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



La società benefit: peculiarità e criticità di alcuni aspetti

La misurazione dell'impatto sociale per la valorizzazione di modelli di business innovativi e sostenibili

Roberto Randazzo

3 febbraio 2020




ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



UN FENOMENO GLOBALE: LE IMPRESE SOCIALMENTE ORIENTATE



HYBRID MODELS

DALLA RENDICONTAZIONE...

1976

L'OCSE emana le prime **Linee Guida destinate alle imprese multinazionali per condurre il business in maniera responsabile**

2000

La **Global Reporting Initiative (GRI)** lancia la prima serie di linee guida per il reporting non finanziario

2006

La **legge Regionale della Regione Toscana** sulla responsabilità sociale delle imprese, n. 17 del 2006 prevede **contributi alle imprese che pubblicano bilanci sociali/di sostenibilità**

2014

La **Legge Regionale della Regione Emilia-Romagna** n. 12/2014 rende **obbligatoria la redazione di un Bilancio Sociale** ai fini della permanenza nell'albo delle **cooperative sociali**

2014

La **Direttiva "Barnier 2014/95/UE"** introduce l'obbligo del **Non financial Reporting** per determinati enti di interesse pubblico.

2016

Recepimento della Dir. 2014/95/UE nella normativa italiana, con il **D. Lgs. 254/16**

2018

Anno "1" di rendicontazione non finanziaria obbligatoria ex D. Lgs. 254/16

LA DNF: DA PRASSI A VINCOLO NORMATIVO

I principi di soft law, le linee guida e le prassi che si sono sviluppate a inizio millennio arrivano a maturazione quando il diritto decide di renderle vincolanti. La **direttiva 2014/95/UE** del Parlamento europeo esprime la tendenza diffusa delle imprese di comunicare i propri risultati socio-ambientali.

Il D. Lgs. 254/16 attuativo della Direttiva UE introduce in Italia l'**obbligo alla redazione della Dichiarazione Non Finanziaria** per tutti gli enti di interesse pubblico (Imprese di assicurazione; Imprese di riassicurazione; Banche; Società italiane emittenti valori mobiliari su mercati regolamentati italiani e UE) e i gruppi e le imprese di particolari dimensioni (dipendenti > 500; stato patrimoniale > 20 milioni; Totale dei ricavi netti > 40 milioni)

La DNF «*assicura la **comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta su temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa***», descrivendo:

- il modello aziendale
- le politiche praticate dall'impresa
- i principali rischi, (e le modalità di gestione degli stessi) generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa

Limiti:

- Ha carattere puramente descrittivo delle attività d'impresa
- Non è previsto nessun obbligo per l'impresa se non quello di «rendicontare»

Vantaggi:

- Maggior attenzione da parte dei vertici aziendali sulle tematiche di CSR
- Maggior trasparenza da parte delle aziende
- **Aprire la strada alla misurazione**



...ALLA MISURAZIONE DELL'IMPATTO

1. Nell'ultimo ventennio si è man mano consolidata la prassi, poi divenuta in taluni casi obbligo di legge, di **rendere conto** agli stakeholder dei comportamenti virtuosi delle imprese in ambito sociale e ambientale.
2. La rendicontazione come **output «materiale»** di un'azienda non è però più sufficiente per definire la sostenibilità di un'impresa.
3. È necessario realizzare, oltre alle normali attività, **effetti positivi ulteriori e misurabili – outcome** – che impattino sugli stakeholder, il mercato e la collettività in generale.
4. Le **imprese socialmente orientate** promuovono **nuove modalità di generazione del valore** che tiene conto, nella propria missione, degli aspetti sociali e ambientali.
5. In quanto elemento distintivo, **il valore sociale generato (impatto) deve poter essere misurato.**

LA MISURAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE

➤ Cos'è:

La misurazione è la **caratteristica fondamentale di qualsiasi sistema valutativo**, ed è elemento imprescindibile per le imprese che vogliono dare evidenza dei risultati raggiunti in ambito sociale, ambientale, culturale, etc. In questo modo la generazione di un impatto positivo e misurabile diventa parte integrante dell'attività di impresa, offrendo un **ulteriore elemento competitivo all'interno di un mercato sempre più attento e sensibile a queste tematiche**.

➤ A cosa serve:

1. A qualificare la **differente missione** delle imprese ibride socialmente orientate
2. A **misurare il valore generato** dalle loro attività d'impresa in ambito sociale e ambientale
3. Ad attrarre gli **investimenti del settore finanziario** interessato sempre più alle aziende sostenibili

➤ Cosa richiede:

1. L'individuazione di **obiettivi prefissati** che rappresentano l'intenzionalità di raggiungere un risultato socialmente utile
2. **Dati oggettivi e verificabili** che consentono di quantificare e qualificare il risultato raggiunto

LA MISURAZIONE DELL'IMPATTO NELLA SOCIETÀ BENEFIT

L. 208/2015 c.382 «(...) *la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:*

«a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.»

CARATTERISTICHE DELLO STANDARD DI VALUTAZIONE

(Allegato 4 all'art. 1, c. 378 - L. 208/2015)

«**Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:**

1. **Esauriente** e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;
2. **Sviluppato da un ente** che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;
3. **Credibile** perché sviluppato da un ente che;
 - a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
 - b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.
4. **Trasparente** perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:
 - a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
 - b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
 - c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;
 - d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;
 - e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse. »

AREE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

(Allegato 5 all'art. 1, c. 378 - L. 208/2015)

«**La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:**

- 1. Governo d'impresa**, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
- 2. Lavoratori**, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
- 3. Altri portatori d'interesse**, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
- 4. Ambiente**, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.»

TUTTI CONOSCONO GLI SDGs, PERCHÉ?

➤ **Gli SDGs** non sono uno strumento di misurazione e non sono obbligatori per legge. Hanno avuto un successo planetario perché **sono obiettivi volontari** (di soft law) dal contenuto tecnico ma facilmente declinabili.

➤ Tutti li citano e li utilizzano: **dalla finanza all'impresa, dalla politica al diritto** sono unanimemente riconosciuti quale motore vero della transizione verso modelli economici sostenibili.

➤ Elemento critico: **l'eccessiva semplificazione**



Il collegamento con gli SDG può facilitare la diffusione della misurazione dell'impatto sociale:

1. **Visione:** sono un utile framework che semplifica, allinea e articola la relazione tra sostenibilità, imprese e investimenti
2. **Obiettivi:** aiutano le imprese a riorientare e riorganizzare le loro attività d'impresa considerando obiettivi diversi e ulteriori rispetto a quelli prettamente economici
3. **Strategia:** contribuiscono alla definizione di nuovi modelli di business facilitando l'integrazione dei temi della sostenibilità
4. **Nuovo capitale:** aiutano gli investitori riorganizzare e costruire un portafoglio di investimenti ad impatto anche per quegli investitori non ancora impegnati in tali operazioni.


SDGs E MISURAZIONE DELL'IMPATTO SOCIA

Gli SDGs, pur nella loro – necessaria – semplificazione, possono rappresentare uno strumento di incentivazione e facilitazione per le imprese che si avvicinano per la prima volta ai temi della sostenibilità, **individuano le aree da considerare rilevanti** per la loro attività economica:

1. Svolgendo già attività di Corporate Social Responsibility, **forniscono criteri di rendicontazione riconoscibili** a tutti che facciano emergere in maniera chiara l'impegno socio-ambientale dell'azienda.
2. Volendo integrare la sostenibilità nel proprio modello di business **costituiscono la piattaforma** a partire dalla quale **strutturare un modello imprenditoriale** che tenga conto non solo della ricerca del profitto ma anche delle esigenze sociali e ambientali della collettività.
3. Volendo realizzare un **impatto sociale** ed ambientale positivo forniscono **l'obiettivo** (da stabilire ex ante) **per poter poi verificare qualitativamente e quantitativamente** il loro effettivo ed efficace raggiungimento.
4. Per le imprese sostenibili che intendono **attrarre gli investimenti del settore finanziario**, aiutano ad integrare, omogeneizzare, e rendere comparabili tutte le informazioni rilevanti.

UN MONDO PARALLELO: LA FINANZA RESPONSABILE...

Termini come Social Responsible Investing (SRI), Environmental, Social and Governance factors (ESG), Principles for Responsible Investing (PRI) e Impact Investments vengono spesso confusi e scambiati. Una definizione puntuale è fondamentale per sottolineare il loro differente approccio al tema socio-ambientale in ambito finanziario.



✓ **SRI - Socially Responsible Investment.**

Investimenti basati su criteri etico/morali e su uno screening negativo, come ad esempio non investire in alcool, tabacco o armi da fuoco¹

✓ **ESG - Environmental, Social and Governance Investment.**

Scelte di investimento che tengono conto di aspetti ambientali, sociali e di governance².

A differenza dell'SRI, l'investimento ESG utilizza uno screening positivo alla ricerca di aziende che intendono dare un contributo utile alla società o all'ambiente.

✓ **PRI - Principles for Responsible Investment.**

Sei principi di investimento responsabile che offrono un set di possibili azioni per incorporare i temi ESG nelle pratiche di investimento³.

1) Social Investment Task Force, *Social Investments Ten Years On*, 2010

2) UNEP Finance Initiative, *A Legal Framework for the Intergation of Environmental, Social and Governance Issues into Institutional Investment*, 2005

3) International Finance Corporation, *“Guide to Investing for Impact: Operating Principles for Impact Management”*, 2018


... E L'ULTIMA FRONTIERA: L'IMPACT INVESTING

✓ II - *Impact Investing*

Sebbene non esista una definizione condivisa, per finanza ad impatto (*Impact Investing*) si intende l'attività di investimento in imprese, organizzazioni e fondi che operano con l'obiettivo di generare un impatto sociale misurabile e compatibile con un rendimento economico.

Con la definizione *impact investing* si fa riferimento ad un nuovo modello di investimento volto a generare benefici di tipo sia economico che sociale. In particolare, si tratta di investimenti che si muovono sulla base di tre principi fondamentali: (i) intenzionalità, (ii) addizionalità, (iii) misurabilità.

La finanza d'impatto rappresenta ormai un ecosistema che, a livello globale, sta generando lo sviluppo di investimenti - sotto forma di *equity/loan* e non di *grant* - all'interno di settori strategici per il nostro sistema socio-economico, grazie alle risorse messe a disposizione da «investitori pazienti» interessati alla creazione di un impatto sociale e ambientale positivo e misurabile, in aggiunta ad un ritorno finanziario.



IMPACT INVESTING: INTENZIONALITÀ, MISURABILITÀ, ADDIZIONALITÀ

- **Intenzionalità:** L'impatto sociale è ricercato intenzionalmente e l'**investimento** viene dichiaratamente **effettuato con lo scopo di perseguire un risultato positivo per la comunità**. Ciò si traduce in un'esplicita **dichiarazione "ex ante"** e nella ricerca proattiva di attività che perseguano come obiettivo la creazione di valore sociale.
- **Misurabilità:** Gli impatti sociali che si intendono generare, oltre che essere stabiliti ex ante, devono essere individuati in modo da poter essere misurabili. **Gli obiettivi sociali infatti devono essere misurati quantitativamente e/o qualitativamente** con lo scopo di poter definire gli impatti attesi e **verificare se questi siano stati effettivamente ed efficacemente raggiunti**.
- **Addizionalità:** gli investimenti ad impatto sociale intervengono in **aree sottocapitalizzate**, ovvero in quelle aree di attività che verrebbero altrimenti escluse da qualsiasi altro investitore perché il **mercato non offre rendimenti ritenuti in linea con le aspettative** degli investitori tradizionali. Significa, in sostanza, essere disponibili ad accettare "**disproportionate risk-adjusted returns**" in cambio di un impatto sociale intenzionalmente perseguito.

OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ PER LA SOCIETÀ BENEFIT

Obblighi ulteriori per la Società Benefit oltre a quelli di misurazione dell'impatto e di relazione ex L. 208/2015:

«379. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, **deve indicare**, nell'ambito del proprio **oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune** che intende perseguire.

380. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, **individua il soggetto o i soggetti responsabili** a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

381. **L'inosservanza degli obblighi** di cui al comma 380 **può costituire inadempimento** dei doveri imposti agli **amministratori** dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

La qualifica di SB rappresenta infine un'opportunità se non un vero e proprio vantaggio competitivo:

384. – La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di **pubblicità ingannevole** e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.»

ANCHE IL DIRITTO SI AGGIORNA

Il Decreto Fiscale 2020 introduce due importanti emendamenti al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016)

Articolo 83 c.10 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio

«E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il **sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità**, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema è connesso a **requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili**, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi e i criteri relativi alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, **anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit**, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.»

Articolo 95 c.13 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto

«(...) **le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit**, nonché per agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costruzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi inclusi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero»

Cosa Comporta la novità introdotta dal Decreto Fiscale 2020

- Lo standard di valutazione esterno diventa il parametro all'interno del Codice degli Appalti per valutare l'impatto generato dalle società ed aumentare il rating dell'impresa.
- Il sottoporsi allo standard di valutazione delle Società Benefit diventa un elemento premiale per tutte le società.

UN FUTURO AD IMPATTO PER TUTTI?

- Il diritto sta prendendo atto del cambiamento in corso aggiornando i propri sistemi di valutazione attraverso l'inserimento di criteri e parametri che valutano la sostenibilità e l'impatto.
- Il mercato sta cambiando in virtù del mutamento della sensibilità comune su tali tematiche. Il potere d'acquisto del consumatore influenza sempre di più le scelte strategiche delle imprese anche quando non ci sono ancora obblighi di legge.
- Le grandi multinazionali si stanno adeguando a questa nuova tendenza ridefinendo le proprie scelte strategiche sia per la realizzazione del prodotto finale che per la value chain e i processi produttivi in generale (ad. es fornitori, filiere produttive...).
- I fondi colgono l'occasione per proporre investimenti sostenibili e ad impatto supportando questa transizione.



Tutto ciò può essere accolto dal management di un'impresa come **un costo** o come **un'opportunità**:

Acquisire un vantaggio competitivo sui concorrenti anticipando i nuovi orientamenti del mercato con una proposta di business appetibile e ad impatto, sfruttando gli incentivi normativi e operando in linea con gli le nuove sfide del millennio.